

LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Provvedimenti relativi alla regolamentazione di mercato.

ART. 18

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni...

l'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dal seguente:

"e) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato";

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti";

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".